

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

91° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni in un testo unificato:

« Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri);

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di pri-

vilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973) (D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1222, 1225, 1226 e <i>passim</i>
AGRIMI	1234
DE CAROLIS, relatore alla Commissione . . .	1222
	1225, 1226 e <i>passim</i>
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . .	1222, 1224, 1227 e <i>passim</i>
FILETTI	1223, 1231, 1232
LICINI	1222, 1223, 1226 e <i>passim</i>
PAZIENZA	1224, 1230, 1231 e <i>passim</i>
PETRELLA	1223, 1228, 1229 e <i>passim</i>
SABADINI	1234
VALITUTTI	1230, 1233

La seduta ha inizio alle ore 19,10.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni, in un testo unificato, dei disegni di legge:

« Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636), di iniziativa dei senatori Pazienza ed altri;

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Linder, Bernardi e Revelli, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovannetti; « Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

Riprendiamo la discussione sul testo unificato proposto dal relatore, sospesa nella seduta del 29 aprile, seduta nella quale, come gli onorevoli colleghi ricordano, venne approvato l'articolo 4.

L'onorevole rappresentate del Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente:

Art. 4-bis.

Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2753. — (*Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*). Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

« Art. 2754. — (*Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione*). Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo ».

L'onorevole Sottosegretario desidera illustrarlo?

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi sembra che l'articolo si illustri da sè.

L I C I N I . Vorrei sapere che cosa si intende per « accessori ... relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo ».

D E C A R O L I S , relatore alla Commissione. Sono le sanzioni civili ed amministrative.

L I C I N I . E allora se è questo, come temevo, poichè gli accessori, in qualche caso, diventano il doppio del contributo dovuto, mentre per tutti gli altri crediti, in tema di privilegi, si arriva al 5 per cento dell'interesse legale, andiamo ad una forma di recupero privilegiato che raggiunge il pagamento del contributo più il 50 per cento dell'imposta dovuta agli enti. Ora a me sembra che, mentre è giusto il privilegio, non possa essere privilegiata una forma di penalizzazione che viene a depauperare chi è parimenti ammesso al privilegio sui beni; per cui mi sembrerebbe opportuno che il privilegio stesso fosse, sì, ammesso, ma per il solo ammontare del debito di imposta.

P E T R E L L A . Da parte mia vorrei avere il tempo di meditare sul testo proposto dal Governo, non essendo ancora riuscito a fare un raffronto tra l'articolo 2753 vigente e quello in tale testo contenuto.

F I L E T T I . L'articolo aggiuntivo proposto dal Governo rappresenta praticamente un adattamento dei vigenti articoli 2753 e 2754 del codice civile. Particolarmente il primo, così come è oggi formulato, non fa che ripetere il contenuto del precedente articolo 2753, cambiandone però la terminologia e facendo riferimento a tutti i contributi d'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; ragione per cui non reca nessun mutamento sostanziale tale da sollevare osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2754, e facendo riferimento a quanto rilevato dal collega Licini, mi sembra che la formulazione contenuta nell'articolo aggiuntivo sia migliorativa nei confronti di quella attualmente in vigore. Questa, infatti, concede il privilegio per le intere somme supplementari, diciamo a titolo liberale, mentre il nuovo testo limita tale privilegio al 50 per cento dell'ammontare degli accessori; e per accessori dobbiamo intendere la penale di cui parla l'articolo in vigore. Approvando quindi l'emendamento compiremmo, a mio avviso, un passo avanti, limitando al 50 per cento il privilegio per gli accessori precedentemente previsto.

Ritengo pertanto che l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo possa essere senz'altro accolto.

L I C I N I . Io rimango del mio parere. Oltretutto c'è da aggiungere a quanto ho prima osservato che in caso di concorrente in sede esecutiva tra crediti di privati e crediti di enti pubblici questi ultimi verrebbero ad avere, oltre al privilegio che spetta loro, quello per la metà del doppio di tale ammontare, cioè per la metà della penalità rappresentata dal raddoppio della somma dovuta; e questa è un'aggiunta che non riesco a capire. Finora l'articolo 2754 vigente ammetteva l'ammissione al privilegio della penale, però riferendosi all'anno in corso al tempo dell'esecuzione e ai due precedenti.

Ora è vero che la nuova formulazione proposta appare meno fiscale della vecchia, però non capisco ugualmente per quale motivo tale credito venga ammesso a privilegio, anziché per il solo importo dovuto aumentato degli interessi legali, anche per la metà degli accessori; cosa che rappresenta veramente una vessazione eccessivamente pesante nei confronti degli altri privilegiati.

P E T R E L L A . Avevo chiesto un po' di tempo per riflettere sulle nuove formulazioni dei due articoli, che non è poi molto diversa da quella precedente ispirandosi in pratica alle stesse esigenze; e devo dire che non vedo per quale motivo dovremmo, in questa sede, modificare radicalmente il regime precedente, che assegnava anche alle penalità (chiamiamole così anche se in pratica erano sanzioni civili, attualmente tali debbono essere considerate) a carico dei datori di lavoro i quali mancassero ai loro doveri relativi ai contributi per le assicurazioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei privilegi.

Teniamo conto della natura di questi crediti, che non si limitano tutti alle sole pensioni pubbliche, le quali hanno del resto altri e diversi trattamenti. Quando, con il nuovo articolo 2754, si concede un privilegio solo alla metà di ciò che compete di supplemento per il mancato versamento, in tal modo

appena si consente di far fronte alle spese, tenuto conto della durata dei giudizi, delle spese conseguenti, dei mancati incassi e si riesce a soddisfare il credito effettivo dell'ente per l'erogazione dei contributi, sempre nell'ambito della gestione semipubblicistica o quasi totalmente pubblicistica di quelle determinate entrate.

Io vorrei appunto invitare a riflettere sul fatto che verosimilmente l'eccezione che dobbiamo fare è forse in senso del tutto inverso: il supplemento, cioè, che supera il normale contributo serve in effetti per risarcimento all'ente o all'istituto di quanto non ha avuto, di quanto ha dovuto erogare in precedenza e riscuotere con molti anni di ritardo, tenendo conto anche del fatto che deve fare delle immobilizzazioni. Nel caso che si tratti di impresa assicurativa bisogna infatti tener conto, oltretutto, delle sue capacità patrimoniali.

Da questo punto di vista, dunque, non mi parrebbe criticabile la normativa che ci viene proposta. Anzi, non vedo la ragione di infierire su di essa, tenendo conto degli scopi sociali degli enti in questione.

P A Z I E N Z A . Penso che il senatore Filetti abbia sostanzialmente ragione quando ritiene che in questa formulazione che ci viene proposta dal Ministero non si faccia altro che riprodurre la situazione attuale. Si poteva facilmente incorrere in equivoci dalla lettura del codice, in quanto il codice non è aggiornato e non ha tenuto conto della legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale ha stabilito, nè più nè meno, quello che dice il Ministero, cioè ha tolto la limitazione temporale che si riferiva all'ultimo anno o agli anni precedenti e ha assicurato, invece, una forma di contemperamento, graduando il 50 per cento di questa somma al n. 5 dell'articolo 2778, collocazione che noi abbiamo rispettato nella formulazione proposta dal relatore perchè viene subito dopo i tributi indiretti, mentre l'altro 50 per cento se ne va, praticamente, in sede chirografaria. Quindi, in effetti il Ministero di grazia e giustizia non fa altro che riproporre alla attenzione della Commissione un problema che, nei suoi

limiti e nel contenuto formale così come è oggi, è regolato dalla legge senza proporre alcuna vera innovazione. Sono d'accordo parzialmente con quando diceva il collega Petrella; caso mai si potrà discutere se tutelare maggiormente gli istituti previdenziali perchè in definitiva le norme di previdenza attingono sempre alla vita del lavoratore, ma non credo che la norma possa essere criticabile in senso opposto. Tutto sommato, però, ritengo che la disciplina attuale, essendo stata oggetto di una ponderata riflessione in tempo piuttosto recente, quando è stata emanata la legge del 1969, potrebbe essere mantenuta, accogliendo gli emendamenti proposti dal Ministero.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche perchè ci renderemo conto del significato di questi emendamenti quando tratteremo dell'articolo 2778

Volevo ricordare che l'articolo 5, relativo all'articolo 2778, non solo dà un ordine diverso ai problemi relativi ai crediti per contributi amministrativi previsti dagli articoli 2753 e 2754 del codice civile, i quali nel testo originale del codice civile erano all'ultimo posto mentre adesso vengono collocati in parte la primo posto e in parte all'ottavo posto, ma recepisce in modo definitivo la tradizione già introdotta dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come chiaramente risulta dal raffronto dei predetti articoli 2753 e 2754 secondo il testo originario del codice civile, e il proposto testo dei numeri 1 e 8 dell'articolo 2778, che ancora non abbiamo esaminato. Ora, dato che, a differenza della citata legge n. 153 del 1959, si incide direttamente sul codice civile, è opportuno usare la medesima formula degli articoli 2753 e 2754 rispettivamente ai numeri 1 e 8 dell'articolo 2778 donde l'emendamento. Così si dà al sistema l'armonia necessaria ed è possibile aggiungere all'articolo 2778, al n. 1, l'espressione « previsti nell'articolo 2753 » e nello stesso articolo al n. 8, l'altra « previsti nell'articolo 2754 ». Analogamente, nell'articolo 3, relativo all'articolo 2776, dopo la parola « superstiti » si dovrebbero ag-

giungere le parole « indicati nell'articolo 2753 ». Mi pare che così sia tutto chiarito.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Io sono favorevole all'emendamento del Governo per quanto è stato detto dal senatore Pazienza e dal sottosegretario Dell'Andro. Si tratta di mantenere la norma che era stata introdotta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, e si tratta di collocare questi crediti e i relativi privilegi che li assistono nell'ordine stabilito dall'articolo 2778, così come ci apprestiamo a modificarlo; c'è d'altra parte da rilevare che il residuo 50 per cento dell'ammontare degli accessori, cioè le così dette pene civili, va in sede chirografaria perchè non si prevede (nè si prevedeva nella legge del 1969) nella modifica che ci apprestiamo a compiere una sua collocazione, il che significa, appunto, che deve essere collocato in sede chirografaria. Credo, anzi, che sia opportuno che questo fatto risulti esplicitamente in modo che non vi siano dubbi interpretativi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, premesso che in sede di coordinamento l'articolo aggiuntivo 4-bis proposto dal Governo potrà essere diviso in due articoli, lo metto ai voti dandone nuovamente lettura:

Art. 4-bis.

Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2753. — (*Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*). Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

« Art. 2754. — (*Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione*). Hanno

pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonchè gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo.

(*E approvato*).

Art. 5.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2778. — *Ordine degli altri privilegi sui mobili*. — Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771 e quelli per l'imposta locale sui redditi, iscritta nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione e dell'anno precedente, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchè i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono pre-

feriti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758 e i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, nonché i crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, se dovuta per l'anno in corso e per il precedente;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente n. 1 del presente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente numero 1 del presente articolo;

9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

10) i crediti dipendenti dal reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicato dall'articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine, e della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

15) i crediti per canoni entifeutici, indicati dall'articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni e di alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

19) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752.

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti dal relatore.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. Presento un altro emendamento tendente ad aggiungere al numero 1, dopo la parola « superstiti », le parole « indicati dall'articolo 2753 ».

P R E S I D E N T E. Un secondo emendamento presentato dal relatore tende a sostituire il n. 2 con il seguente: « 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fiti e le pigioni degli immobili ».

Il relatore propone di sostituire il numero 7) con il seguente: « I crediti per tributi indiretti indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta sul reddito, indicati dall'articolo 2759 ».

Lo stesso relatore propone inoltre al numero 8) un emendamento tendente a sostituire le parole: « diverse da quelle indicate dal precedente numero 1 del presente articolo » con le altre: « indicati dall'articolo 2754 ».

Il relatore propone altresì di sostituire il numero 19) con il seguente: « I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

Dopo il numero 19), il relatore propone di inserire il seguente numero 20): « I crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'articolo 2752 ».

L I C I N I. Non faccio nessuna proposta di emendamento, ma collego il mio discorso a quanto dicevo prima; dichiaro cioè di non comprendere perchè l'indicazione del cinquanta per cento dell'ammontare degli accessori si trovi al numero 8) per le motivazioni che ho già esposto. Poi troviamo, nell'ordine dei privilegi, al numero 11) i crediti per risarcimento indicati dall'articolo 2767 e al numero 17) addirittura i crediti per infermità, per somministrazioni e di alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751.

2^a COMMISSIONE91° RESOCONTO STEN. (6^o maggio 1975)

Pur prendendo atto che si sono voluti valorizzare i crediti di lavoro in tutte le altre disposizioni, mi sembra che permangano, per quanto riguarda l'ordine dei privilegi, delle disparità nell'articolo 5 che non mi possono trovare consenziente.

Pertanto è chiaro che non posso esprimere voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 5.

Il primo emendamento tende a sostituire, nel primo comma, la parola « precedente » con l'altra: « 2777 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, alla fine del numero 1), le parole: « indicati dall'articolo 2753 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il terzo emendamento tende a sostituire il numero 2) con il seguente: « I crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Il quarto emendamento tende a sostituire il numero 7) con il seguente: « I crediti per tributi indiretti indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il quinto emendamento tende a sostituire al numero 8) le parole: « diverse da quelle indicate dal precedente numero 1 del presente articolo » con le altre: « indicati dall'articolo 2754 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Il sesto emendamento tende a sostituire il numero 19) con il seguente: « I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

2^a COMMISSIONE91° RESOCONTO STEN. (6² maggio 1975)

L'ultimo emendamento tende ad aggiungere, dopo il numero 19), il seguente numero 20): « I crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'articolo 2752 ».

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L I C I N I. Dichiaro che voterò contro l'articolo in esame.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il relatore propone di aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis.

L'articolo 2779 del codice civile è sostituito dal seguente:

2779. — Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli. — Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono favorevole.

P E T R E L L A. Bisogna considerare il fatto che spesso il venditore di un'autovettura o di un altro bene mobile verosimilmente ha costituito il suo credito sul privilegio. Quindi, a mio parere, dovrebbe valere il cri-

terio della temporaneità del sorgere del credito.

Secondo me, pretermettere i crediti nascenti da reati sempre in ogni caso ai crediti che riguardano il prezzo dell'autoveicolo potrebbe rivelarsi un'ingiustizia reale. Si arriva, per esempio, a questo assurdo: una persona alla guida di un autoveicolo compie un reato; il credito che sorge successivamente viene ad essere anteposto a quello derivante dalla vendita dell'autoveicolo. Si pone quindi la necessità, a mio parere, che il numero 10) non sia menzionato e si arrivi solo al n. 9).

Comunque, non formulo alcun emendamento. Se la Commissione, nella sua totalità, concorda con la mia proposta la può approvare; se non è d'accordo mi rimetto alla decisione della Commissione.

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Volevo far osservare al collega Petrella e alla Commissione che il pretermettere i crediti derivanti da reati, rispetto a quelli garantiti con privilegio ipotecario automobilistico, non altera la situazione attuale ma rappresenta una garanzia per la parte lesa a causa di un reato commesso con un autoveicolo. Siamo, evidentemente, soprattutto nel campo dei reati colposi.

Un'osservazione esatta da fare, invece, potrebbe essere questa: attualmente esistendo l'assicurazione obbligatoria e il fondo di garanzia, nei casi di mancanza dell'assicurazione obbligatoria questa posizione di privilegio potrebbe avere una importanza meno rilevante. Però, nonostante questa situazione diversa rispetto alla formulazione primitiva degli articoli 2778 e 2779, sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento da me presentato e lo mantengo.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore. Ricordo che il Governo è favorevole.

(È approvato).

Il relatore De Carolis propone un emendamento inteso ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5-ter.

L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2780. — *Ordine dei privilegi sugli immobili.* — Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

- 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
- 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
- 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ».

Desidera illustrarlo il relatore?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Mi pare si illustri da sè. Anche questa proposta è coerente con la riforma tributaria.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

PETRELLA. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo ora alla controprova.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Vorrei molto brevemente illustrare l'articolo. Si tratta di una norma transitoria che dispone l'immediata applicazione innanzitutto delle norme che vengono modificate e c'è soprattutto un'aggiunta, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, che praticamente è in coerenza con una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte aveva giustamente rilevato che i titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare — in data anteriore al 1969 — potevano naturalmente fare opposizione a quei crediti che venivano inseriti nel grado di privilegio precedente al loro in quanto ciò costituiva una violazione di un diritto.

Appunto per ovviare ad una nuova pronuncia della Corte costituzionale — che affermerebbe nuovamente questo principio — come mi è parso di capire nel corso della mia relazione prima e poi durante la di-

2^a COMMISSIONE91° RESOCONTO STEN. (6² maggio 1975)

scussione generale, ho ritenuto opportuno prevedere esplicitamente la norma che è stata inserita nel secondo comma dell'articolo 6.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone un emendamento inteso a inserire un articolo 6-bis di questo tenore:

« Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

P A Z I E N Z A . Propongo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 2777 del codice civile ».

Ciò perchè, praticamente, mentre ci siamo resi conto delle preoccupazioni manifestate dal Governo, e in particolare dal Ministero delle finanze, per la tutela dei privilegi che assistono i crediti soppressi dalla riforma tributaria, nonchè della necessità di consentire, in via transitoria, che tali privilegi continuino ad essere regolati come lo sono attualmente, non si deve dimenticare che, d'altra parte, la Commissione ha compiuto una scelta politica privilegiando i crediti di lavoro immediatamente dopo quelli relativi alle spese di giustizia; scelta politica che deve rimanere valida appunto mediante l'aggiunta delle parole « fatto salvo il disposto dell'articolo 2777 del codice civile ».

V A L I T U T T I . È una modifica sostanziale.

P A Z I E N Z A . D'altra parte vorrei chiarire, prima di tutto a me stesso e poi ai colleghi, che se abbiamo deciso, già nel

corso di tutto l'articolato, di privilegiare i crediti di lavoro rispetto ai tributi in atto e ai nuovi tributi (i quali sono poi molto spesso quelli vecchi, che abbiamo adeguato solo formalmente, attraverso la terminologia giuridica) non vi è motivo perchè, nella preoccupazione di garantire allo Stato il permanere dei privilegi che assistono i vecchi tributi soppressi, spingiamo la nostra preoccupazione fino ad anteporre il credito fiscale a quello di lavoro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrella ha proposto un altro emendamento, che credo intenda illustrare.

P E T R E L L A . Bisogna distinguere, nella riforma tributaria, tra i tributi che hanno sostituito quelli in precedenza dovuti e quelli che in effetti sono stati soppressi dalla nostra topografia tributaria. Abbiamo pertanto formulato la seguente norma transitoria: « I privilegi dei crediti per i tributi soppressi a seguito della entrata in vigore della riforma tributaria sono regolati dalla normativa vigente relativa ai tributi che hanno sostituito quelli in precedenza dovuti, con riferimento alla causa dell'imposizione tributaria ». Cioè, il riferimento tra il vecchio e il nuovo era dovuto alla causa del debito verso lo Stato, che è l'unica a sembrarmi coerentemente logica al riguardo. « Per i tributi soppressi e non sostituiti rimane in vigore la normativa vigente al momento dell'abrogazione, anche per quanto attiene all'ordine e al grado dei privilegi », e qui andrebbero aggiunte le parole « fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 2777 del codice civile ».

Ci è parso infatti che, rispetto a ciò che è già maturato, e che si conserva nel futuro, andasse mantenuto l'ordine già stabilito, cioè il diritto quesito dello Stato verso il proprio credito di imposta, pur trasformato nel *nomen juris*.

Per quello che riguarda i tributi soppressi, si deve conservare il diritto dello Stato a ciò che è già acquisito, ma tenendo conto delle esigenze nuove quanto all'ordine dei privilegi. È una soluzione legislativa che conserva da un lato, per quello che riguarda i

crediti tributari precedentemente maturati, un ordine già acquisito in precedenza e che noi qui negheremmo, con un provvedimento avente effetto retroattivo; e dall'altro, per ciò che viene a scomparire per il futuro, offre un rimedio transitorio che si avvicina di molto a quanto già il legislatore prevede per talune situazioni giuridiche. In questo caso si stabilisce una situazione di favore verso lo Stato, tenendo presente la necessità di tutelare adeguatamente la finanza pubblica.

Sottoponiamo quindi la nostra proposta al giudizio dei colleghi, anche se sappiamo che è difficile poterne penetrare la ragione profonda attraverso una breve riflessione. Ad ogni modo non è che abbiamo difficoltà nei confronti di una norma transitoria anche diversa, perchè sia tale da salvaguardare le situazioni che possono venire a crearsi tra il vecchio e il nuovo. Noi abbiamo avanzato una proposta logica: valutatela nella vostra saggezza.

F I L E T T I . Vorrei avanzare un'osservazione sull'emendamento proposto dal Governo, che, se non erro, fa riferimento alle norme del codice civile che disciplinano la materia in ordine ai privilegi per i tributi soppressi. A me pare che si debba usare una terminologia più generica, perchè non dobbiamo dimenticare che l'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, incide nella fattispecie perchè nel codice civile, all'articolo 2778, si collocano prima i crediti dello Stato per tributi diretti e poi quelli degli enti locali, sempre per tributi, nonchè « i contributi di assicurazione e gli altri crediti accessori indicati dagli articoli 2753 e 2754 ». Tale disposizione viene in parte innovata dall'articolo 66 suddetto e quindi, per evitare difficoltà interpretative, occorrerebbe, ripeto, un riferimento più generico alle norme che disciplinavano in precedenza la materia, anzichè a quelle del codice civile.

P A Z I E N Z A . Vorrei dare un chiarimento al senatore Petrella, delle cui preoccupazioni mi rendo perfettamente conto, apprezzando anzi lo sforzo esecutivo che traspare dal suo intervento.

Io mi trovo in un certo senso in una condizione privilegiata, facendo parte della Commissione finanze e tesoro e di quella « dei trenta » e devo comunicargli che le sue preoccupazioni sono state in parte risolte in via legislativa, con recente decreto delegato passato al vaglio, appunto, della « Commissione dei trenta », per l'adeguamento legislativo dei vecchi tributi, nel quale si fa riferimento alla passata legislazione.

Ora, non ricordo la data precisa di questo riferimento legislativo dove si legge che il vecchio tributo va inteso secondo quanto stabilito dalla stessa decretazione delegata. Mi sembra, dunque, che la prima esigenza è stata soddisfatta dal legislatore e che la seconda esigenza di arrivare al coordinamento in sede di esame di questo disegno di legge già trova ampia soddisfazione in tutta la serie di emendamenti a carattere formale pervenuti dal Ministero delle finanze, da noi approvati. Per cui non vi è più alcun dubbio: il problema resta ristretto ai tributi soppressi perchè altrimenti si creerebbe una gravissima difficoltà per gli interpreti per quanto riguarda i tributi che vivono sotto altra forma. Limiterei, pertanto, la discussione ai tributi soppressi, a proposito dei quali mi permetto di insistere a favore del sub-emendamento che ho presentato perchè, a mio avviso, contempera le esigenze presentate dal Governo in ordine al privilegio per tributi soppressi — che però possono ancora essere in via di accertamento, in via di contenzioso oppure in via di inserimento nelle procedure concorsuali — con la scelta fatta dalla Commissione, sulla quale siamo tutti concordi, di dare privilegio al credito dipendente dal rapporto di lavoro, attuando quell'ampia tutela di tale rapporto che è evidente nella Costituzione.

Vorrei pregare il senatore Petrella di ritirare il suo emendamento per poter continuare a discutere sul testo del Governo.

P E T R E L L A . Il fare una battaglia per sostenere un testo che mi pare molto ragionevole, ma che non mi pare possibile venga accolto, dipende unicamente dalla mia volontà di fare o non fare perdere tempo alla Commissione. Il mio emendamento, che

d'altra parte riguarda non molti casi, di cui alcuni apprezzabili, può benissimo essere ritirato.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del senatore Petrella, passiamo agli altri due emendamenti. Il sub-emendamento presentato dal senatore Paziienza tende ad aggiungere all'articolo proposto dal Governo le seguenti parole: « È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2777 del codice civile ».

Il senatore Filetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, analogo a quello del Governo: « Ai crediti relativi ai tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di privilegi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La formulazione proposta dal senatore Filetti pospone la materia dei privilegi alle disposizioni, mentre sarebbe preferibile dire che continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Se la formulazione viene così modificata, ritiro il mio emendamento.

FILETTI. Possiamo anche modificare il testo come suggerisce il Sottosegretario.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Debbo riferirmi a come è sorto il disegno di legge che stiamo per approvare. Questa premessa non vi impaurisca, sarò estremamente breve: il disegno di legge proviene in particolare da una serie di proposte di legge approvate dalla Camera dei deputati e trasmesse al Senato. Le norme dei provvedimenti presentati al Senato e quelle che sono state sintetizzate nel testo proveniente dalla Camera dei deputati facevano riferimento ad una legislazione dei privilegi che, a sua volta, si basava sulla normativa tributaria precedentemente alla riforma tributaria. Successivamente anche per il giustificato ritardo nell'esame di questo disegno di

legge in sede deliberante, in seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria, il Ministero delle finanze ha proposto una modifica della normativa vigente in materia di privilegi che è andata oltre la modifica che era oggetto sia del testo proveniente dalla Camera dei deputati, sia dei vari disegni di legge presentati al Senato.

E allora in questa logica io credo che si debba accogliere l'emendamento del senatore Paziienza perchè non abbiamo voluto privilegiare i crediti di lavoro subordinato e le varie forme di crediti di lavoro autonomo con riferimento alla nuova riforma tributaria, ma abbiamo voluto privilegiare queste forme di credito dipendente dal rapporto di lavoro subordinato o da varie forme di lavoro autonomo in senso ampio con riferimento a tutti gli altri privilegi.

Se noi, peraltro, accogliamo l'emendamento del senatore Paziienza, credo che la sua collocazione debba essere nell'articolo 6, perchè provocando una modifica dell'ordine dei privilegi anche per i procedimenti in corso, bisogna dare allora eventualmente all'Amministrazione dello Stato il diritto, quale titolare di credito privilegiato, di fare eventuale opposizione a quei privilegi che sarebbero anteposti anche ai privilegi che assistono i tributi attualmente soppressi.

PRESIDENTE. Ma qual è il suo parere sull'emendamento?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo 6 l'abbiamo già approvato, potremmo introdurre un articolo 6-bis e poi, in sede di coordinamento, portare l'emendamento al terzo comma dell'articolo 6.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, decisamente contrario all'emendamento, si richiama a quanto ha già osservato in occasione della modifica dell'articolo 2777, ed

2^a COMMISSIONE91° RESOCONTO STEN. (6² maggio 1975)

ai suoi precedenti pareri negativi in ordine a quella modifica e, in perfetta coerenza a quelli, ritiene che attualmente, far retroagire quella scelta anche nei confronti dei tributi soppressi, sarebbe una cosa veramente eccessiva.

VALITUTTI. Mi associo alle dichiarazioni del Governo. Ritengo che con l'introduzione di questo emendamento si farebbe retroagire la norma in modo del tutto irregolare.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro invece favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Pazienza tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente articolo 6-bis: « È fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 2777 del codice civile ».

(Non è approvato).

Il senatore Filetti propone di inserire l'articolo 6-ter di questo tenore:

Art. 6-ter.

Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-ter proposto dal senatore Filetti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Vi è ora una modificazione ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Il Governo propone di aggiungere all'articolo 3, relativo all'articolo 2776, dopo la parola « superstiti » le altre: « di cui all'articolo 2753 del codice civile ».

Metto ai voti la proposta di coordinamento.

(È approvata).

PAZIENZA. Prima di tutto desidero ringraziare lei, signor Presidente, il Sottosegretario Dell'Andro che ha assistito con tanta diligenza ai lavori della nostra Commissione, il relatore che ha svolto un lavoro veramente encomiabile, i nostri valentissimi funzionari e infine tutti i colleghi che hanno partecipato ad un dibattito che ci ha dato modo di realizzare una legge che, sebbene possa sembrare ai tecnici arida nel suo complesso in quanto è una semplice graduatoria di privilegi, riflette invece principi di giustizia e attua, peraltro in maniera imperfetta, la nostra Costituzione.

Desidero dichiarare che il mio Gruppo ha svolto in questa sede una battaglia intesa a portare non soltanto il lavoro subordinato al primo posto nella scala dei privilegi, subito dopo le spese di giustizia e che per quanto riguarda il lavoro autonomo, siamo riusciti faticosamente a farlo risalire dal 14° posto

fino a ridosso del lavoro subordinato e comunque prima dei crediti degli enti previdenziali che assorbivano in pratica tutte le attività di procedure concorsuali. Quindi, si tratta di un risultato positivo. La legge rivela però delle incongruità, ultima in ordine di tempo quella che, dopo tanta unanimità di consensi sulla graduatoria dei privilegi e sul privilegio di lavoro, poi, alla fine, evidentemente, per stanchezza, ha visto preferire addirittura i crediti fiscali al privilegio di lavoro.

Comunque, i motivi positivi prevalgono senza dubbio su quelli negativi. Per questi motivi, nonostante le imperfezioni che non abbiamo avuto il tempo di denunciare e nonostante l'amearezza di non aver saputo portare la battaglia sino in fondo su tutti i punti che ci proponevamo, data la grande larghezza di suffragi che il provvedimento ha raccolto, dichiaro, a nome del Gruppo del Movimento sociale - destra nazionale, che voterò a favore.

A GRIMI. Anch'io devo annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento che vede coronata una battaglia iniziata qualche tempo fa alla Camera dei deputati e proseguita al Senato attraverso disegni di legge di iniziativa di alcuni componenti del Gruppo al quale mi onoro di appartenere.

Abbiamo fissato in maniera soddisfacente una graduatoria dei privilegi derivanti dai

crediti di lavoro, sia di quello subordinato sia di quello autonomo.

Si è colta l'occasione, poi, per un aggiornamento generale, altamente meritorio, di tutta la materia dei privilegi anche in riferimento all'entrata in vigore della riforma tributaria.

Mi sembra, quindi, che si tratti di un lavoro meritevole di essere accolto.

SABADINI. A nome del Gruppo comunista, annuncio che voterò a favore.

LICINI. Nonostante le perplessità sulla formulazione dell'articolo 2778 — che mi hanno indotto a votare contro il relativo articolo — i principi informativi della legge sono da accogliere. Pertanto, con questa riserva basilare che è verbale, dichiaro, a nome del Gruppo socialista, che voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto, infine, ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, avvertendo che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO